

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette tenenti veterinari in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e successive modificazioni ed estensioni, concernente norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 549;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1962 concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di sette tenenti del servizio veterinario militare.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, compresi gli ufficiali in servizio permanente e di complemento e i sottufficiali e militari di truppa in servizio e in congedo di qualsiasi Arma o Servizio che siano in possesso del diploma di abilitazioni all'esercizio della professione di veterinario e che alla data del presente decreto non abbiano superato il 32° anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni di età previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili. Essi dovranno, inoltre, essere in possesso della piena

idoneità fisica al servizio militare incondizionato in pace ed in guerra e raggiungere la statura minima di mt. 1,60 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

Art. 3.

Le domande di ammissione, sottoscritte dai concorrenti, e redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza indirizzandole al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

grado, Arma o Servizio, Distretto o Corpo di appartenenza;

indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere direttamente e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando del Corpo o Ente cui il concorrente ha presentato la domanda. Il Ministero della difesa-Esercito, non assumerà alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito;

stato civile, con generalità complete se coniugato, della consorte e indirizzo della di lei famiglia di origine. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando del Corpo o Ente cui ha presentato la domanda, ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti e categorie assimilate come da successivo art. 13;

la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Se questi è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od Ente dal quale egli dipende.

La data di presentazione della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero difesa-Esercito si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3, gli aspiranti dovranno altresì, presentare ai Comandi di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

a) certificato della segreteria della competente Università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari, nonché il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina veterinaria;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia notarile di esso, redatta in carta da bollo. Il concorrente, qualora non si trovi in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente Università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione e completo del voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51 e successive disposizioni;

c) tutti quei titoli di studio, scientifici o di carriera, che il concorrente credesse produrre. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.